

Art. 1

Stabilizzazione lavoratori ASU

1. Il presente regolamento, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, delle capacità assunzionali, delle risorse disponibili, delle previsioni del documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale e del documento unico di programmazione, disciplina, in conformità alle riportate disposizioni normative: art 2, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2000, art. 3 comma 1 D. lgs n. 280/1997, art. 2 D.L. n 75/2023 convertito in Legge n. 112/2023 e art. 10. L.R. n. 1/2024, le procedure di stabilizzazione interamente riservate ai lavoratori socialmente utili in servizio presso il Comune di Bivona. Possono partecipare alla selezione per la copertura dei predetti posti solo coloro i quali siano inseriti nell'apposito elenco regionale previsto d'all'art. 30 comma 1 della legge regionale n. 5/2014 e ss.mm.ii., e siano assegnati ed utilizzati presso il Comune di Bivona.
1. Saranno destinatari dell'assunzione a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo parziale i lavoratori utilizzati in attività socialmente utili presso questo Comune, che posseggono tutti requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia. Data la natura della selezione interamente riservata, non si procede al previo esperimento delle procedure di mobilità previste dall'art. 30 del decreto legislativo 165/2001 s.m.i. , mentre è previamente attivata la procedura di cui all'art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001, così come disposto dalla Circolare della Funzione Pubblica n. 3/2017.

Art. 2

Nomina e composizione della Commissione interna per lo svolgimento delle procedure di stabilizzazione

1. La Commissione interna, nominata con determina sindacale, per la copertura mediante le procedure di stabilizzazione di cui all'art. 1 dei posti disponibili ed individuati dal vigente PIAO - Sezione 3 Risorse umane (Piano triennale del fabbisogno di personale e del Piano annuale delle assunzioni), è composta in considerazione del profilo professionale oggetto di selezione, in numero dispari di tre e fino a massimo cinque componenti, tra cui il Segretario comunale che la presiede, esperti di provata competenza nelle materie di concorso, individuati tra funzionari dell'Ente locale, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione e che non ricoprano cariche politiche e non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Le adunanze della commissione sono convocate dal Presidente e sono valide solo con l'intervento contestuale di tutti i membri (collegio perfetto).
2. Nelle selezioni per soli titoli le graduatorie dovranno essere predisposte ed approvate dai competenti uffici dell'Ente ed approvate ai sensi dell'art. 5 della L.R. 38/94.
3. Le funzioni di segretario della Commissione giudicatrice saranno svolte dal responsabile dell'Ufficio del Personale o altro dipendente inquadrato nell'Area degli Istruttori, individuato con atto del presidente della commissione contestualmente all'insediamento.
4. Qualora l'articolazione del programma di esame richieda competenze specifiche (lingua straniera-informatica, prova pratica, etc.) per più materie, possono essere nominati, con determina sindacale dei membri aggiunti. I membri aggiunti sono di supporto alla commissione giudicatrice, che tiene conto delle loro valutazioni nella formulazione dei punteggi.

Art. 3

Procedimento di stabilizzazione

Area degli Operatori (ex categoria A) e Area degli Operatori Esperti (ex categoria B)

2. La stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria del personale precario con qualifica di operatore e operatore esperto (rispettivamente ex categorie A e B), per il quale è richiesto rispettivamente il requisito della scuola dell'obbligo (operatore) e l'ulteriore qualificazione professionale o titolo di studio superiore (operatore esperto), è effettuata in applicazione e ai sensi dell'art. 2 D. L. n. 75/2023 convertito in L. n. 112/2023 e dell'art. 10 L.R. n. 1/2024, attraverso una selezione interamente riservata al personale L.S.U. inserito nell'elenco regionale di cui al comma 1 dell'art. 30 della L.R. n. 5/2014 in servizio nel momento di approvazione dell'avviso presso il Comune di Bivona.
3. La selezione per la stabilizzazione del personale appartenente alle categorie professionali per il cui accesso è richiesta la scuola dell'obbligo o l'attestato di qualifica (operatore esperto) è svolta per soli titoli e prova di idoneità (operatore esperto)

il cui contenuto sarà stabilito in sede di bando di selezione. La prova di idoneità, ove prevista, sarà svolta innanzi alla commissione giudicatrice e sarà dalla stessa conclusa con un giudizio di idoneità o non idoneità. Il/La candidato/a, avente i requisiti, è sottoposto/a ad una prova d'idoneità teorico-pratica consistente nella valutazione della professionalità acquisita nelle attività di supporto agli uffici in relazione al profilo professionale richiesto. Le modalità di svolgimento della prova saranno esplicitate nell'avviso di selezione.

4. L'avviso di selezione verrà predisposto e diramato dal Responsabile del Dipartimento 3 – Economico-Finanziario-Tributi-Personale e Polizia Municipale.
5. Ai fini dell'ammissione alle procedure di stabilizzazione sono, altresì, richiesti i seguenti requisiti:
 - cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalla legge, o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea;
 - idoneità fisica all'impiego;
 - possesso di tutti i requisiti di carattere generale previsti dall'art. 2 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i. così come modificato dal D.P.R. n. 82/2023. La partecipazione alle selezioni non è soggetta a limiti di età;
 - possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo o il semplice assolvimento dell'obbligo scolastico (per i candidati nati prima del 1 gennaio 1952 non in possesso del diploma di licenza media, l'obbligo scolastico è assolto con la licenza di scuola elementare);
 - possesso del titolo attestante la specifica qualificazione professionale solo se richiesto ai fini dell'inquadramento nell'Area degli Operatori esperti;
 - non essere stati esclusi dall'elettorato attivo;
 - essere iscritti nell'elenco regionale appositamente formato di cui all'art. 30 comma 1 della L.R. n. 5/2014 e s. m. i.
 - assenza di provvedimenti di destituzione, dispensa o licenziamento dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
 - assenza di condanne penali o procedimenti penali pendenti o misure di sicurezza o prevenzione che impediscano, ai sensi della normativa vigente, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione.
6. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.

CITTA' di BIVONA
Regolamento per la stabilizzazione dei lavoratori ASU ex art. 2, comma 1, D.L. n. 75/2023, convertito
in L. n. 112/2023
e art. 10 L.R. n. 1/2024

6. La stabilizzazione avviene per i profili professionali e le categorie contrattuali che s'intendono coprire.

Art. 4

Criteri per la formazione delle graduatorie di merito nelle selezioni riservate ai lavoratori ASU da stabilizzare nelle Aree degli Operatori (ex categoria A) e Operatori Esperti (ex categoria B)

1. Le domande saranno esaminate dalla commissione giudicatrice di cui al precedente art. 2 del presente regolamento.
2. Costituiscono motivi di esclusione d'ufficio:
 - la ricezione della domanda oltre il termine di cui al bando di selezione;
 - la mancata sottoscrizione della domanda in forma autografa;
 - la mancata presentazione della fotocopia integrale di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - la mancanza dei requisiti richiesti dall' articolo 3 del presente regolamento.
3. Qualora risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione e delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n.445/2000, sarà disposta la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla selezione, ovvero la risoluzione del rapporto di lavoro, eventualmente già costituito.
4. Ai fini della formazione della graduatoria, ai sensi del comma 2 dell' art. 49 della L.R. n.15/2004 si applicano i criteri di cui al D.P.R.S. del 5/04/2005 avente per oggetto "*Criteri per la formazione delle graduatorie di merito nei concorsi per titoli di cui all'art. 49 della legge regionale del 5.11. 2004 n. 15*", pubblicato sulla GURS parte 1° n. 18 M29/04/2005.
5. I titoli che concorrono alla formulazione della graduatoria di merito, valutati dalla commissione, sono titoli di studio, titoli formativi e servizi prestati in enti pubblici, con punteggio massimo attribuibile pari rispettivamente a 20%, 30% e 50%, con le attribuzioni specificate nel precitato D.P.R..S.
6. Le graduatorie dovranno essere predisposte ed approvate ai sensi dell'art. 5 della L.R. 38/94 dal Responsabile del Dipartimento 3 – Ufficio del personale. La commissione, valutati i titoli di merito, previa verifica, in caso di parità di punteggio tra i candidati, della presenza di eventuali preferenze previste ai sensi del comma 4 dell' art., 5 del DPR a 487/94 e successive modifiche, trasmette al Responsabile del Dipartimento 3 la proposta di graduatoria, con la valutazione dei candidati. Il Responsabile approva la graduatoria provvisoria disponendone la pubblicazione per otto giorni e, in assenza di deduzioni e/o osservazioni dalla data di pubblicazione della determina di approvazione della graduatoria provvisoria, approva in via definitiva la suddetta graduatoria. Dalla pubblicazione della graduatoria definitiva decorrono i termini per eventuali impugnative.
7. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età.

Art. 5

Procedimento di stabilizzazione Area degli Istruttori (ex categoria C) e Area dei Funzionari E.Q. (ex categoria D)

CITTA' di BIVONA

Regolamento per la stabilizzazione dei lavoratori ASU ex art. 2, comma 1, D.L. n. 75/2023, convertito in L. n. 112/2023

e art. 10 L.R. n. 1/2024

1. In applicazione dell'art. 2 comma I del D.lgs n. 81/2000, art. 3 comma I D.lgs n. 280/1997, art. 2 D.L. n. 75/2023 convertito in Legge n. 112/2023 e art. 10 L.R. n. 1/2024, la stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria del personale ASU nell'Area degli Istruttori (ex categoria C) e nell'Area dei Funzionari E.Q. (ex categoria D) avviene previa selezione pubblica per titoli ed esami, interamente riservata agli aventi diritto.
2. La copertura dei posti di Istruttore (ex categoria C) e di Istruttore Direttivo/Funziionario (ex categoria D) è riservata interamente ai lavoratori socialmente utili in servizio presso il Comune di Bivona, relativamente a categoria e profilo professionale corrispondente a quello richiesto per i posti da ricoprire, che siano inseriti nell'apposito elenco regionale previsto dall'art. 30 comma 1 ss. della legge regionale n. 5/2014.
3. L'avviso di selezione verrà predisposto e diramato dal Responsabile del Dipartimento 3 – Economico-Finanziario-Tributi-Personale e Polizia Municipale.
4. Ai fini dell'ammissione alle procedure, di stabilizzazioni sono, altresì, richiesti i seguenti requisiti di carattere generale:
 - cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalla legge, o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea;
 - idoneità fisica all'impiego;
 - possesso di tutti i requisiti di carattere generale previsti dall'art. 2 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i. così come modificato dal D.P.R. n. 82/2023. La partecipazione alle selezioni non è soggetta a limiti di età;
 - possesso del titolo di diploma di Istruzione secondaria quinquennale superiore (Istruttore) o Laurea o titolo di studio equipollente, avuto riguardo alla normativa vigente all'epoca dell'ingresso nei progetti di pubblica utilità (Istruttore Direttivo);
 - non essere stati esclusi dall'elettorato attivo;
 - essere iscritti nell'elenco regionale appositamente formato di cui all'art. 30 comma 1 della L.R. n. 5/2014 e s. m. i.
 - assenza di provvedimenti di destituzione, dispensa o licenziamento dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
 - assenza di condanne penali o procedimenti penali pendenti o misure di sicurezza o prevenzione che impediscano, ai sensi della normativa vigente, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
5. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.
6. La stabilizzazione avviene per i profili professionali e le categorie contrattuali che s'intendono coprire.

Art. 6

Criteria per la formazione delle graduatorie di merito nelle selezioni riservate ai lavoratori ASU da stabilizzare nelle Aree degli Istruttori (ex categoria C) e dei Funzionari E.Q. (ex categoria D)

1. Ai fini dell'esame delle istanze di partecipazione alla selezione, si applicano le medesime regole, per quanto compatibili, di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3. La commissione, ai fini della formazione delle graduatorie di merito procede alla valutazione dei titoli e

della prova (scritta o orale), di natura teorico/pratica volta all'accertamento dell'idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo, relativa all'accertamento della conoscenza e dell'uso delle apparecchiature informatiche e dell'applicazione informatiche più diffuse

Art. 7
Valutazione dei titoli nelle selezioni per le Aree
degli Istruttori (ex categoria C) e Funzionari (ex categoria D)

1. La commissione giudicatrice di cui all'art. 2 dispone, complessivamente di 100 punti così suddivisi:
 - a) 60 punti per i titoli.
 - b) 40 punti per la prova (scritta o orale);
2. Si precisa che saranno valutati solo i titoli e i documenti prodotti in originale o in copia dichiarata conforme all'originale, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
3. In osservanza a quanto stabilito al comma precedente, è possibile produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva della normale certificazione, ai sensi dell'art. 46, o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del citato DPR 28 dicembre 2000, n. 445. In tal caso la documentazione sarà successivamente esibita dagli interessati nei termini richiesti dall'Amministrazione Comunale.
4. Le dichiarazioni, sopra indicate, dovranno essere redatte in modo analitico, e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili ai fini della selezione, affinché la Commissione esaminatrice possa utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono.
5. Ai fini della valutazione si applica il D.A. Enti Locali 3 febbraio 1992, come rettificato con D.A. Enti Locali 19 ottobre 1999, i cui punteggi sono riproporzionati in funzione del peso che ai titoli è attribuito nella presente procedura di stabilizzazione.

AREA ISTRUTTORI

6. I titoli sono divisi in 4 categorie ed i complessivi 60 punti ad essi riservati sono così ripartiti:

I Categoria - Titolo di studio richiesto per l'accesso al posto - max punti: 30;

II Categoria - Titolo di studio superiore - max punti 6;

III Categoria - Titoli di servizio - max punti 18;

IV Categoria - Corso di formazione, idoneità conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami, abilitazioni, Master, dottorati di ricerca, Scuola di specializzazione, corso di perfezionamento post-universitario - max punti 6.
7. I complessivi 60 punti saranno attribuiti come segue:

titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore Punti 0,75 per ogni punto superiore a 60/100 o 1,25 per ogni punto superiore a 36/60;

I punteggi dei titoli di studio recanti valutazioni su base numerica diversa, saranno rapportati a base 100;

 - a) al titolo di studio superiore a quello richiesto per l'ammissione, indipendentemente dal punteggio, saranno attribuiti punti 3, se non pertinente al profilo professionale, punti 6 se pertinente;

CITTA' di BIVONA

Regolamento per la stabilizzazione dei lavoratori ASU ex art. 2, comma 1, D.L. n. 75/2023, convertito in L. n. 112/2023

e art. 10 L.R. n. 1/2024

- b) ad ogni corso di formazione con attestazione di superamento di esami finali, organizzati da enti dello Stato o della Regione o legalmente riconosciuti, e non inferiori a mesi 3 (tre) o a trenta ore saranno attribuiti punti 0,50 sino ad un massimo di punti 2
 - c) all' idoneità conseguita in concorsi per esami, o titoli ed esami, per posti di pari o superiore categoria, saranno attribuiti punti 1 sino a un massimo di punti 2.
 - d) Master, dottorati di ricerca, scuola di specializzazione, corso di perfezionamento post-universitario abilitazioni professionali, punti 1 sino ad un massimo di punti 2;
8. Il punteggio complessivo di cui ai punti *b, c, d* non potrà essere, comunque, superiore a punti 6,
9. I complessivi 18 punti disponibili per titoli di servizio sono così attribuiti, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni:
- a) servizio prestato presso enti pubblici (anche n.q. di lavoratori ASU):
 - 1. stessa categoria o superiore in area professionale corrispondente a quella del posto per cui si concorre;
 - a. punti 0,018 fino a un massimo di punti 12;
 - 2. in categoria immediatamente inferiore punti 0,090 fino a un massimo di punti 6.
 - b) il servizio militare è valutato come se fosse stato prestato in area professionale corrispondente a quella del posto per cui si concorre. La copia del foglio matricolate dello stato di servizio costituisce l'unico documento probatorio per l'attribuzione di detto punteggio.
 - c) i servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione.
 - d) i servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell'attribuzione del punteggio.
 - e) L'anzianità di servizio necessaria come requisito di accesso alla selezione riservata non è valutabile ai fini del presente articolo. Per i titoli di preferenza valutabili, a parità di merito e a parità di titoli, si fa rinvio al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, art. 5, commi 4 e 5, e successive modificazioni.

AREA FUNZIONARI E.Q.

6-bis. I titoli sono divisi in 4 categorie ed i complessivi 60 punti ad essi riservati sono così ripartiti:

I Categoria - Titolo di studio richiesto per l'accesso al posto - max punti: 30;

II Categoria – Altro titolo di studio – 2^a laurea - max punti 6;

III Categoria - Titoli di servizio - max punti 18;

IV Categoria - Corso di formazione, idoneità conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami, abilitazioni, Master, dottorati di ricerca, Scuola di specializzazione, corso di perfezionamento post-universitario - max punti 6.

7-bis. I complessivi 60 punti saranno attribuiti come segue:

titolo di studio richiesto:

CITTA' di BIVONA

Regolamento per la stabilizzazione dei lavoratori ASU ex art. 2, comma 1, D.L. n. 75/2023, convertito in L. n. 112/2023

e art. 10 L.R. n. 1/2024

- diploma di laurea magistrale o specialistica: Punti 0,67 per ogni punto superiore a 66/110 – punti 0,52 per la lode;
- diploma di laurea triennale o equiparato (se idoneo per l'accesso al profilo professionale): Punti 0,40 per ogni punto superiore a 66/110 - punti 1,40 per la lode;
- diploma di laurea specialistica: Punti 0,24 per ogni punto superiore a 66/110 - punti 0,44 per la lode;

I punteggi dei titoli di studio recanti valutazioni su base numerica diversa, saranno rapportati a base 100;

- a) al secondo diploma di laurea, indipendentemente dal punteggio, saranno attribuito punti 3, se non pertinente al profilo professionale, punti 6 se pertinente;
- b) ad ogni corso di formazione con attestazione di superamento di esami finali, organizzati da enti dello Stato o della Regione o legalmente riconosciuti, e non inferiori a mesi 3 (tre) o a trenta ore saranno attribuiti punti 0,50 sino ad un massimo di punti 2
- c) all' idoneità conseguita in concorsi per esami, o titoli ed esami, per posti di pari o superiore categoria, saranno attribuiti punti 1 sino a un massimo di punti 2.
- d) Master, dottorati di ricerca, scuola di specializzazione, corso di perfezionamento post-universitario abilitazioni professionali, punti 1 sino ad un massimo di punti 2;

8-bis. Il punteggio complessivo di cui ai punti *b, c, d* non potrà essere, comunque, superiore a punti 6.

9-bis. I complessivi 18 punti disponibili per titoli di servizio sono così attribuiti, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni:

- a) servizio prestato presso enti pubblici (anche n.q. di lavoratori ASU):

2. stessa categoria o superiore in area professionale corrispondente a quella del posto per cui si concorre;

- a. punti 0,018 fino a un massimo di punti 12;

3. in categoria immediatamente inferiore punti 0,090 fino a un massimo di punti 6.

- b) il servizio militare è valutato come se fosse stato prestato in area professionale corrispondente a quella del posto per cui si concorre. La copia del foglio matricolate dello stato di servizio costituisce l'unico documento probatorio per l'attribuzione di detto punteggio.
- c) i servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione.
- d) i servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell'attribuzione del punteggio.
- e) L'anzianità di servizio necessaria come requisito di accesso alla selezione riservata non è valutabile ai fini del presente articolo. Per i titoli di preferenza valutabili, a parità di merito e a parità di titoli, si fa rinvio al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, art. 5, commi 4 e 5, e successive modificazioni.

Art. 8

Valutazione della prova di esame

1. Il superamento della prevista prova di esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di almeno 24/40, per l'accesso ai profili nelle Aree degli Istruttori e dei Funzionari E.Q..
2. La selezione è superata se nella prova (scritta o orale) si raggiunge almeno il punteggio minimo di 24/40.
3. Oltre alla prova di cui ai commi precedenti, il candidato deve superare una prova di idoneità volta ad accertare la capacità di usare il PC (o altra prova specifica per il profilo professionale). La prova, nella modalità che sarà fissata nel bando di selezione, si considera superata con la valutazione di IDONEO O NON IDONEO. Dalle prove di idoneità sono esentati i dipendenti in possesso di certificazione ECDL o di certificazione di conoscenza di lingua straniera base.

Art. 9 **Programma di esame**

1. La prova d'esame sarà specificata in sede di approvazione del bando, tenuto conto della figura professionale alla quale si riferisce la selezione.
2. La prova orale avrà luogo sulle materie indicate nel bando di selezione per il profilo professionale richiesto. La prova d'idoneità è relativa all'accertamento della conoscenza l'uso e applicazione delle apparecchiature informatiche più diffuse.
3. I punteggi massimi attribuibili per la prova (scritta o orale) è di 40 punti e le prove si considerano superate se il candidato raggiunge i punteggi previsti all'articolo 8 del presente regolamento.
4. L'avviso per la presentazione alla prova (scritta o orale) sarà comunicato ai candidati almeno 10 giorni prima rispetto allo svolgimento delle stesse, avuto riguardo che trattasi di procedura speciale, riservata agli interni e di natura teorico-pratica semplificata rispetto ai concorsi pubblici. L'avviso sarà pubblicato sia sul sito istituzionale che su Amministrazione Trasparente.

Art. 10 **Graduatoria**

1. Ultimate le procedure relative alle suddette prove, successivamente alla valutazione dei titoli prodotti, la Commissione predispone la graduatoria di merito per singolo profilo professionale. Il punteggio finale è determinato dalla somma dei punteggi ottenuti nelle prove (scritta o orale e nella prova di idoneità), nonché dall'eventuale punteggio relativo ai titoli presentati.
2. Le graduatorie dovranno essere predisposte ed approvate ai sensi dell'art. 5 della L.R. 38/94 dal Responsabile del Dipartimento 3 – Ufficio del personale. La commissione, valutati i titoli di merito, previa verifica, in caso di parità di punteggio tra i candidati, della presenza di eventuali preferenze previste ai sensi del comma 4 dell' art., 5 del DPR a 487/94 e successive modifiche, trasmette al Responsabile del Dipartimento 3 la proposta di graduatoria, con la valutazione dei candidati. Il Responsabile approva la graduatoria provvisoria disponendone la pubblicazione per otto giorni e, in assenza di deduzioni e/o osservazioni dalla data di pubblicazione della determina di approvazione della graduatoria provvisoria, approva in via definitiva la suddetta graduatoria. Dalla pubblicazione della graduatoria definitiva decorrono i termini per eventuali impugnative.

3. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età.
4. La graduatoria resta valida per tre anni dalla data della sua pubblicazione ai sensi dell'art. 91 comma 4, del D.Lgs. n.26,7/2000, potendo, in questo periodo essere utilizzata ai sensi di tale disposizione e delle norme regolamentari sull'accesso e sullo scorrimento delle graduatorie vigenti presso l'amministrazione, per la stabilizzazione di ulteriore personale precario, nel rispetto comunque, delle facoltà di assunzione correlate alle graduatorie concorsuali per l'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato allo stato operanti e dalle normative vigenti in materia.

Art. 11 **Assunzione in servizio**

1. L'assunzione in servizio dei candidati utilmente collocati in graduatoria avverrà con contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato e part time per un numero di ore non inferiore al minimo contrattualmente previsto, secondo le disposizioni di legge e dei contratti nazionali di lavoro del comparto Funzioni Locali in vigore.
2. Prima di procedere alla stipula del contratto, il responsabile del procedimento provvede ad acquisire i documenti necessari a provare il possesso dei requisiti generali e speciali per l'accesso all'impiego pubblico di cui all'art. 2 del presente regolamento.
3. Il responsabile del procedimento, inoltre, invita il candidato, mediante notifica raccomandata a r. ovvero, nel caso in cui è indicata in sede di partecipazione al bando, tramite PEC, a presentare entro il termine stabilito la documentazione necessaria per l'assunzione e, in particolare:
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale dichiarare sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti d'impiego pubblico o privato o, in caso diverso, dichiarare il rapporto di lavoro part time in essere e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni. In caso contrario dovrà presentare dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione;
 - titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione o copia autentica nonché, tutti gli altri documenti necessari a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.
4. Scaduto il termine prefissato entro cui presentare i documenti di cui sopra, l'amministrazione comunicherà di non dar luogo alla stipula del contratto. Nel caso in cui la documentazione richiesta pervenga nei termini, il responsabile del procedimento invita il vincitore, mediante notifica, raccomandata ar, ovvero, nel caso in cui è indicata in sede di partecipazione al bando, tramite PEC, a presentarsi il giorno stabilito per la stipula del contratto individuale di lavoro, ai sensi dell'art. 24 del CCNL 16.11.2022.
5. L'ente accerta mediante il medico del lavoro individuato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., il possesso dell'idoneità fisica necessaria all'espletamento delle funzioni di competenza. In caso di assegnazione del

lavoratore alle medesime mansioni già espletate prima della stabilizzazione, non si darà corso alla visita preventiva ma alla ordinaria visita periodica da parte del medico del lavoro.

6. Il candidato, dichiarato vincitore sarà assunto in servizio e dovrà sostenere il periodo di prova nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'art. 25 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del Comparto Funzioni Locali.
7. Il candidato che, senza giustificato motivo, non si presenta in servizio, decade dalla nomina. Qualora per giustificato motivo, assuma servizio con ritardo rispetto alla data prefissata, gli effetti economici decorrono dal giorno di effettiva presa in servizio.
8. In caso di rinuncia o successiva decadenza del nominato, l'Ente si riserva la facoltà di procedere alla sua sostituzione mediante la nomina di altro concorrente risultato idoneo, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 12

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni normative in materia.
2. Il Presente Regolamento, da intendersi quale appendice del Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo on line dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione da parte della Giunta comunale. Dall'entrata in vigore del presente regolamento cesseranno l'efficacia e l'applicabilità di ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente regolamento